

Comune di Torino

Modifica allo Statuto della Città.

Sostituire il testo del Titolo V - Circoscrizioni e dell'Articolo 88 - Regolamenti.

Articolo 54 - Territorio e Sede

1. Il Comune si articola in circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale ed organizzativa nelle materie e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Decentramento.
3. Il Regolamento del Decentramento determina l'estensione e la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni, tenendo conto della tradizionale presenza storica dei quartieri torinesi, e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.
4. La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione, nel rispetto dei principi dati dal Consiglio Comunale.

Articolo 55 - Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Esso è titolare, in via ordinaria, delle funzioni di indirizzo e controllo su tutte le materie di competenza delle circoscrizioni. Approva gli atti fondamentali della circoscrizione (bilancio, conto consuntivo), i provvedimenti di natura programmatica circoscrizionale e tutti gli atti di indirizzo nonché i pareri richiesti alla circoscrizione dagli Assessorati centrali.
3. Ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle rispettive competenze, le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'articolo 34, comma 3, nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza.

Articolo 56 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 25 componenti e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità descritte nei commi successivi.
Ibis. Il sistema elettorale delle circoscrizioni si basa su collegi plurinominali, la cui estensione territoriale è definita nel Regolamento del Decentramento, fatto salvo quanto previsto in via transitoria al successivo articolo 88 comma 4.
2. I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'articolo 57, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segua immediatamente l'ultimo eletto. Le disposizioni ed i termini per la procedura di surroga sono disciplinati dal Regolamento per il Decentramento.
4. L'elezione per il Consiglio Circoscrizionale si svolge nei giorni e con le modalità stabilite dalla legge.

5. L'elezione dei Consigli Circostrizionali si effettua con il sistema maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi. Ai sensi della Legge 23 novembre 2012 n. 215 le modalità di elezione dei consigli circostrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi; ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate a fianco il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circostrizionale e presentare il programma amministrativo, da affiggere all'albo della Circostrizione; più liste possono indicare un candidato ed un programma comune alla carica di Presidente del Consiglio Circostrizionale. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi, ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.

7. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

8. Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

9. Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme di liste apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti la metà più uno dei seggi. I seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento vincente e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.

10. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale di minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste e dagli apparentamenti non vincenti ed ai seggi da attribuire alla minoranza.

11. Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare nella seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto di votare per uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60% dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti nel primo turno.

12. Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circostrizionali devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400 elettori della Circostrizione, se essa ha fino a centomila abitanti, e da non meno di 300 a non più di 500 elettori della Circostrizione, se essa ha più di centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno di una lista presentata

per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale, essa deve essere sottoscritta da cinque elettori della Circoscrizione.

13. Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 57 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:

- a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento del Decentramento;
- b) per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri assegnati, a causa di:
 - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
 - decadenza o altre cause;
- c) per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
- d) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'articolo 58 comma 7 dello Statuto;
- e) per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie, per un periodo superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra, le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione di contributi.

2. Lo scioglimento è disposto:

- con provvedimento motivato del Sindaco, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e).

Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco invia, a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare entro il termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione;

- nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con le modalità di seguito indicate.

Nel caso di cui alla lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato di contestazione, inviato a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate le giustificazioni addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di scioglimento nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni del Consiglio di Circoscrizione.

3. L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve essere, entro tre giorni, comunicato al Prefetto.

4. Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato.

5. Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, preferibilmente in concomitanza con altre consultazioni o comunque in una

domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Articolo 58 - Il Presidente della Circoscrizione

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Circoscrizione;
- b) convoca il Consiglio di Circoscrizione;
- c) sovrintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione ed all'esecuzione degli atti;
- d) svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

2. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

3. Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli indirizzi programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da quattro Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

Il/La Presidente della Circoscrizione deve perseguire, in attuazione delle finalità dell'articolo 51 comma 1 della Costituzione, la parità di genere nella composizione della Giunta Circoscrizionale.

4. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dal Consigliere Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti o alla data in cui si sia verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.

5. Le adunanze del Consiglio Circoscrizionale sono presiedute da un Consigliere eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Circoscrizionale.

Egli non deve avere incarichi nella Giunta Circoscrizionale. Nella medesima seduta viene altresì eletto un supplente che presiederà il Consiglio in caso di assenza od impedimento del titolare.

Al citato Consigliere compete il coordinamento dell'Assemblea Consigliare e la Polizia dell'Adunanza.

L'ufficio di Coordinamento è gratuito.

6. L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti utilizzando un numero massimo di tre votazioni. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

7. Se il candidato alla Presidenza non ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri, vengono indette successive votazioni, da tenere in distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli non superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, di cui allo stesso comma. Il Consigliere candidato alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto da almeno nove dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico. Il documento, contenente gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione dei quattro componenti la Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vicepresidente, deve essere depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri.

8. E' possibile, qualora, nel corso del mandato, il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi, presentare, una volta soltanto e nella seconda metà del mandato, una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno tredici consiglieri, che dovrà recare il nome del nuovo Presidente.

In tal caso, la durata del Consiglio prosegue fino alla scadenza naturale del mandato, secondo il disposto della mozione approvata secondo quanto previsto al comma 7.

Articolo 59 - Giunta Circoscrizionale

1. Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il Presidente ed i quattro consiglieri eletti dal Consiglio Circoscrizionale in qualità di Coordinatori con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

2. La Giunta ha rilevanza esterna e le competono funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione della Circoscrizione.

3. Ai Coordinatori si applicano le disposizioni in materia di doveri, condizione giuridica, regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla legge per i Consiglieri Circoscrizionali.

4. La Giunta di Circoscrizione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle Commissioni consiliari di lavoro e delle Commissioni consiliari di Quartiere, secondo le competenze descritte nel Regolamento del Decentramento.

Articolo 60 - Revoca dei componenti della Giunta Circoscrizionale

1. Ciascun Coordinatore può essere revocato dal Consiglio Circoscrizionale con una mozione, presentata da almeno 13 Consiglieri Circoscrizionali, contenente la proposta di sostituzione.

2. Tale mozione è discussa e votata con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento in merito alla mozione di sfiducia costruttiva.

Articolo 61 - Competenze della Circoscrizione

1. Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione ed al territorio circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. Il Regolamento del Decentramento individua le competenze delle Circoscrizioni nei seguenti settori:

- a) sociale e sociosanitario;
- b) scolastico e parascolastico;
- c) sport;
- d) biblioteche decentrate;
- e) lavori pubblici;
- f) cultura e tempo libero;
- g) commercio;
- h) ambiente;
- i) viabilità e mobilità;
- l) gioventù;
- m) pianificazione territoriale;
- n) lavoro.

2. Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti fondamentali aventi natura regolamentare deliberati dal Consiglio Comunale.

Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite delibere quadro può delegare alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio di ulteriori funzioni e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte le attuali competenze del Comune di Torino non comprese tra quelle espressamente individuate dalle leggi vigenti come proprie della Città Metropolitana, ovvero disporre la gestione amministrativa

decentrata di competenze e funzioni. Il Comune definisce contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro esercizio.

3. Il Comune può, altresì, delegare specifici progetti a una o più Circoscrizioni.

Articolo 62 - Funzioni strumentali e personale

1. Alle Circoscrizioni devono essere assegnate le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite. Ad esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.

2. Ad ogni Circoscrizione è assegnato il personale numericamente e professionalmente adeguato allo svolgimento dei compiti.

3. Il Regolamento del Decentramento disciplina i rapporti fra le Circoscrizioni e le Sezioni decentrate del Corpo della Polizia Municipale.

Articolo 63 - Pareri

1. È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione interessati, con le modalità stabilite dal Regolamento, relativamente a:

a) le deliberazioni di revisione dello Statuto di cui al successivo articolo 87;

b) gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e pluriennali, predisposti dalla Giunta Comunale;

c) gli atti previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore; l'atto di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e dei piani pluriennali: in caso di parere sfavorevole ai predetti atti urbanistici l'Amministrazione Centrale è tenuta a controdedurre per la successiva presa d'atto del Consiglio Circoscrizionale. Qualora entro 15 giorni - o in un minor termine fissato per ragioni d'urgenza secondo le modalità di cui all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento - il Consiglio Circoscrizionale non ne prenda atto (mutando il parere in favorevole) l'Amministrazione Centrale può procedere con l'approvazione degli atti in parola;

d) l'atto di approvazione delle convenzioni urbanistiche di particolare rilievo.

E' altresì obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione sulle seguenti questioni:

1) opere finanziate prevalentemente con fondi extra comunali straordinari;

2) insediamenti infrastrutturali di varia natura con superficie territoriale occupata superiore a 20.000 metri quadrati.

Qualora, nelle fattispecie di cui ai numeri 1) e 2), l'Amministrazione Centrale non condivida il contenuto del parere espresso dal Consiglio Circoscrizionale, essa è tenuta a motivare in dettaglio i motivi di pubblico interesse che non consentano l'adeguamento a tale parere ed a inviarle al Consiglio Circoscrizionale perché ne prenda atto, ovvero confermi il parere originario.

Qualora il Consiglio Circoscrizionale non si esprima in merito entro 15 giorni - o in un minor termine fissato per ragioni d'urgenza secondo le modalità di cui all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento - dalla ricezione delle controdeduzioni dell'Amministrazione Centrale, tale silenzio viene considerato come assenso alle medesime, liberando il provvedimento originario per il prosieguo del suo iter.

2. Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, gli atti che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto discrezionale.

3. Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali, relativamente agli oggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Comune prescinde dalla richiesta di parere per provvedimenti privi di rilevanza circoscrizionale.

4. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono inoltre richiedere il parere dei Consigli di Circoscrizione, in merito a propri provvedimenti, ogni qualvolta lo ritengano utile.

5. I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dei commi precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere adeguatamente motivate le difformità.

6. Il Regolamento determina i casi in cui, per il loro preminente interesse circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti difformi dal parere deve essere preceduto dalla discussione nella Commissione Consiliare competente, alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione interessata, in riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà, comunque, essere seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di indirizzo concernenti le competenze proprie delle Circoscrizioni.

Articolo 64 - Proposte di deliberazione ed interpellanze dei Consigli di Circoscrizione

1. Un Consiglio di Circoscrizione può presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione che deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'organo. Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.

2. Ogni Consiglio di Circoscrizione può presentare interpellanze all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento. Ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni.

Articolo 65 - Atti di programmazione e rendicontazione

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di accompagnamento al Bilancio stesso.

2. Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione viene annualmente approvato un piano preventivo di spesa nel quale vengono annualmente individuati le tipologie di spesa e i limiti di importo di acquisti, forniture e lavori di specifica competenza della Circoscrizione in relazione al normale funzionamento dei servizi.

La Circoscrizione redige inoltre un piano della spesa per investimenti eventualmente attribuitale.

In relazione ad acquisti di beni e forniture, necessari al normale funzionamento dell'attività delle Circoscrizioni, nel medesimo piano vengono promosse idonee iniziative e verifiche per evitare duplicazioni di procedure di spesa con l'amministrazione centrale.

Almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'approvazione del Rendiconto del Comune, la circoscrizione approva il proprio rendiconto delle attività svolte.

Articolo 66 - Partecipazione

1. Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione degli aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi.

2. Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della Circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella attività della Circoscrizione.

Le circoscrizioni utilizzano modalità di partecipazione attiva dei cittadini per garantire, con le forme previste più dettagliatamente dal Regolamento del Decentramento, la loro partecipazione a livello informativo, consultivo e deliberativo, anche mediante il concorso e l'ausilio di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, prevedendo forme di convenzionamento volte alla sperimentazione di nuove progettualità, in attività quali le scelte di bilancio della Circoscrizione, od altre

fondamentali per la vita e l'attività delle Circoscrizioni aventi impatto diretto su territorio e/o cittadini.

Le circoscrizioni attuano forme di sussidiarietà con l'associazionismo presente sul loro territorio ai sensi del precedente articolo 54 comma 1.

Articolo 67 - Informazione

1. In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni curano la più ampia informazione sui propri programmi ed attività e su quelli della Città.
2. Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.
3. I titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 del presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 68 - Controlli

1. Le deliberazioni della Giunta Circoscrizionale e del Consiglio Circoscrizionale, attinenti alle competenze delle Circoscrizioni, sono esecutive l'undicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Città di Torino. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio le deliberazioni circoscrizionali sono comunicate ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali, al Presidente, ai Capigruppo del Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.
2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla Giunta Comunale; esse diventano a tutti gli effetti atti del Comune se, entro quindici giorni, la Giunta Comunale non le rinvia con osservazioni o le annulla con atto formale per illegittimità, per altre cause di irregolarità o per contrasto con gli atti del Consiglio o della Giunta.
3. Il Regolamento del Decentramento disciplina modalità e procedure per l'espletamento dei controlli e per l'acquisizione dei pareri obbligatori, previsti dalla legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione dei Consigli Circoscrizionali.

Articolo 88 - Regolamenti

1. I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'operatività dello stesso.
2. Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti della Città, ove non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative. Gli stessi regolamenti disciplinano la procedura di contestazione e di esazione, nonché ogni altro aspetto procedurale.
4. La previsione di cui all'articolo 56 comma 1 bis, in base alla quale il sistema elettorale delle circoscrizioni si basa su collegi plurinominali la cui estensione territoriale è definita dal Regolamento del Decentramento, troverà applicazione a far data dalle prime elezioni successive all'approvazione delle apposite norme di attuazione che il Consiglio Comunale dovrà approvare entro il 31 dicembre 2017. Dalla data di entrata in vigore delle medesime cesseranno di trovare applicazione le previgenti norme statutarie e regolamentari eventualmente contrastanti con detta previsione.